

circolare n° 4/2015

18/2/2015

Oggetto: TFR in busta paga

La legge di Stabilità (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) introduce in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per il lavoratore dipendente, assunto da almeno 6 mesi, di richiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione mensile della quota di Trattamento di Fine Rapporto che maturerà dal 1° marzo in avanti, denominata TIR (Trattamento Integrativo della Retribuzione).

Il lavoratore può scegliere ma se presenta la richiesta il datore di lavoro è obbligato alla erogazione mensile.

La scelta in favore della liquidazione in busta paga del TFR, è irreversibile e non potrà essere modificata fino al 30.6.2018.

Le somme corrisposte a tale titolo non rientreranno nell'imponibile previdenziale e non influiranno sui parametri al fine della fruizione del bonus da 80 euro ma saranno soggette a tassazione ordinaria, cumulandosi agli altri redditi, anziché a tassazione separata.

Il lavoratore dovrà compilare apposita istanza da presentarsi al proprio datore di lavoro su modulo INPS, secondo le modalità attuative in corso di definizione.

Le aziende con meno di 50 dipendenti per finanziare l'esborso potranno accedere ad un finanziamento bancario garantito da un apposito Fondo Statale con pagamento dei tassi di interesse e spese che non dovrebbero superare l'indice di rivalutazione del TFR; anche qui le modalità saranno definite in un accordo quadro ABI in preparazione.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.